



135 27 FEB. 2004

OGGETTO: Adozione proposta di legge regionale concernente: "Nuova disciplina dell'Agenzia Lazio Lavoro. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro)".

La Giunta Regionale

su proposta dell'Assessore alla scuola, formazione e lavoro

VISTI in particolare

il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro);

la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);

l'articolo 117 della Costituzione, così come novellato dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro);

il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 14);

RITENUTO necessario programmare ed attuare in modo coordinato un sistema organico di interventi nel mercato del lavoro in linea con la riforma introdotta dalla sopravvenuta normativa statale;

RITENUTO altresì necessario, per il fine di cui sopra, dotare l'ente strumentale Agenzia Lazio Lavoro di un nuovo assetto istituzionale, organigrammatico, di nuovi compiti e funzioni in linea con le esigenze riferibili al mutato quadro normativo statale;

ACQUISTITO il parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Istituzionale;

ACQUISTITO il parere della Direzione regionale affari giuridici e legislativi;



135 27 FEB. 2004

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alle procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

1. di adottare e sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di legge regionale recante "*Nuova disciplina dell'Agenzia Lazio Lavoro. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro)*" allegata al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e che consta di n. 20 articoli e relativa relazione.



"plr Agenzia  
Lazio.doc"



ALLEG. alla DELIB. N. 135  
DEL 27 FEB. 2004

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1998, N. 38  
(ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E LOCALI IN MATERIA  
DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO)”.



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace


ABE 3

**Art. 1**

*(Finalità)*

1. La presente legge, in attesa dell'emanazione di una normativa organica di disciplina del settore delle politiche del lavoro, introduce modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 ( Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro) e successive modifiche, al fine di consentire un ampliamento delle competenze dell'Agenzia Lazio Lavoro, di seguito denominata Agenzia, in coerenza con le nuove disposizioni statali in materia di occupazione e mercato del lavoro.



  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*ABC*

Art. 2

*(Sostituzione parziale del comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 38/1998)*

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 38/1998 le parole "il direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente dell'Agenzia Lazio Lavoro."



**Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace**

*FCU*

**Art. 3**

*(Sostituzione parziale del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 38/1998)*

1. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 38/1998 le parole "il direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente dell'Agenzia Lazio Lavoro."



**Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace**

*for*

#### Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 38/1998)

1. L'articolo 10 della l.r. 38/1998 è sostituito dal seguente:

#### “Art.10

(Istituzione e compiti dell’Agenzia)

1. E' istituita l’Agenzia Lazio Lavoro, di seguito denominata Agenzia, con sede legale in Roma, quale ente strumentale regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di cui la Regione si avvale per il raggiungimento dell’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive per il lavoro e le politiche della formazione e dell’istruzione, nel rispetto delle funzioni conferite alle province ed ai comuni ai sensi dell’articolo 2.

2. L’Agenzia, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge, nonché agli indirizzi, alle direttive ed agli obiettivi di gestione definiti dalla Giunta regionale, esercita, in particolare, i seguenti compiti:


- a) assistenza tecnica in ordine alla programmazione, in modo coordinato, di interventi in materia di formazione e riqualificazione, di inserimento e di reinserimento lavorativo, di incontro tra la domanda e offerta di lavoro, con specifico riguardo alle categorie svantaggiate di lavoratori;
- b) assistenza tecnica, tutoraggio, monitoraggio, valutazione tecnica, studio e ricerca in ordine alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
- c) coordinamento tecnico tra i servizi regionali e locali relativi alle politiche per il lavoro, alla formazione professionale ed all’istruzione;
- d) progettazione di interventi diretti alla semplificazione delle procedure amministrative attinenti al mercato del lavoro;
- e) gestione di progetti finalizzati, cofinanziati con risorse statali e comunitarie, diretti, in particolare, a prevenire fenomeni di disoccupazione ed a migliorare l’occupabilità;

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



*per*

- f) gestione degli elenchi, istituiti e disciplinati dalla Regione con apposito provvedimento, per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel territorio regionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);
- g) gestione ed implementazione del sistema informativo regionale e locale per il lavoro (SIREIL) di cui all'articolo 27, avvalendosi dell'assistenza tecnica della Laziomatica S.p.A., costituita ai sensi della legge regionale 3 agosto 2001, n. 20 (Norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica), anche al fine di realizzare l'articolazione regionale dei servizi della borsa continua nazionale del lavoro, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 15 del d.lgs. 276/2003;
- h) gestione dell'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione di cui all'articolo 28;
- i) compilazione ed aggiornamento della lista di mobilità compresa la realizzazione del servizio di preselezione;
- l) formazione e gestione, in collaborazione con le province, dell'elenco del personale in disponibilità delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs 30 marzo 2001, n.165 ( Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, compresa la riqualificazione professionale la ricollocazione, presso altre amministrazioni del personale iscritto nel medesimo elenco.
- m) ogni altro adempimento gestionale già svolto dalla Commissione regionale per l'impiego."

  
 Il Presidente della Regione Lazio  
 Francesco Storace



*RA*

**Art. 5**

*(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r.38/1998)*

1.L'articolo 11 della l.r. 38/1998 è sostituito dal seguente:

**"Art. 11**

**(Organi istituzionali)**

1. Sono organi istituzionali dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori contabili."



**Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace**

*FR*

**Art. 6**

*(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r.38/1998)*

1. L'articolo 12 della l.r. 38/1998, è sostituito dal seguente:

“Art.12

(Presidente)

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, tra persone che abbiano conseguito una particolare esperienza desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni ovvero da concrete esperienze di lavoro, o da attività di carattere amministrativo- istituzionale.

2. Il presidente:

- a) presiede e coordina il consiglio di amministrazione;
- b) ha la rappresentanza istituzionale dell'Agenzia;
- c) sovrintende all'attività complessiva dell'Agenzia e ne è responsabile nei confronti della Regione;
- d) adotta gli atti di indirizzo per l'attività gestionale ed assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, strumentali e finanziarie per perseguirli, sulla base del programma annuale e del bilancio di previsione di cui agli articoli 15ter e 16;
- e) provvede, sentito il nucleo di valutazione, alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore generale;
- f) adotta e trasmette alla Giunta regionale la relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;
- g) adotta gli atti riservatigli dallo statuto e dai regolamenti e quelli delegatigli dal consiglio di amministrazione.”.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



*FB*

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 38/1998)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 38/1998, è inserito il seguente:

“Art. 12bis

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal presidente dell'Agenzia e da sei membri nominati dal Consiglio regionale.

2. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di alta amministrazione ed in particolare:

- a) l'adozione dello statuto e dei regolamenti, ivi compresi il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti, per il controllo interno, il regolamento di amministrazione e di contabilità, nonché il regolamento relativo alla carta dei servizi;
- b) l'adozione della dotazione organica del personale, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria;
- c) l'adozione del bilancio di previsione, delle variazioni e dell'assestamento del bilancio, nonché il rendiconto generale;
- d) l'adozione del programma annuale di attività.

3. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il vicepresidente che, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il presidente del collegio dei revisori contabili.”

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 38/1998)

1. L'articolo 13 della l.r.38/1998, è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Collegio dei revisori contabili)

1. Il collegio dei revisori contabili è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.

2. Il collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia ed in particolare:

- a) esprime parere sulla conformità del bilancio di previsione e del rendiconto generale alle norme di legge;
- b) trasmette alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria.”.



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

**Art. 9**

*(Inserimento dell'articolo 13 bis nella l.r. 38/1998)*

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 38/1998, è inserito il seguente:

**"Art. 13 bis  
(Incompatibilità )**

1. Agli incarichi di presidente, di membro del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili si applicano le seguenti cause di incompatibilità:

- a) membro del Consiglio e della Giunta regionale;
- b) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'Agenzia;
- c) presidente e membro degli organi di altri enti regionali;
- d) rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali;
- e) dipendente, consulente o collaboratore dell'Agenzia;
- f) imprenditore o amministratore di società che forniscono beni o prestano servizi all'Agenzia ovvero che hanno altri rapporti giuridicamente rilevanti con l'Agenzia;
- g) direttore generale di aziende sanitarie locali e ospedaliere e di altri enti regionali.

2. Sono fatte salve speciali disposizioni di legge che prevedono particolari incompatibilità.

3. Gli interessati possono rimuovere le cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 cessando dalla carica, dalle funzioni o dall'ufficio, ferma restando la possibilità per i pubblici dipendenti di collocarsi in aspettativa secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti."



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*PLB*

**Art. 10**

*(Inserimento dell'articolo 13 ter nella l.r. 38/1998)*

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 38/1998 è inserito il seguente:

“Art. 13 ter

(Durata delle cariche. Indennità)

1. Gli organi istituzionali dell'Agenzia durano in carica fino all'inizio della legislatura successiva a quella in cui sono stati nominati. Essi proseguono le loro funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dall'inizio della legislatura ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

2. L'indennità di carica spettante al presidente ed ai membri degli organi dell'Agenzia è determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.”.



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*FR*

## Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 38/1998)

1. L'articolo 14 della l.r. 38/1998, è sostituito dal seguente:

### "Art.14

(Potere di direttiva, indirizzo, vigilanza e controllo della Regione)

1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, indirizzo, vigilanza e controllo sull'Agenzia.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, in particolare:

- a) stabilisce direttive, indirizzi ed obiettivi di gestione a cui deve conformarsi l'attività dell'Agenzia;
- b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tal fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
- c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione degli atti obbligatori da parte degli organi dell'Agenzia, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- d) esercita il controllo sugli organi dell'Agenzia disponendo la decadenza:
  - 1) del presidente a seguito di risultati di gestione ritenuti insufficienti in rapporto agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti;
  - 2) dei singoli membri del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché dell'intero consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi irregolarità nella direzione dell'Agenzia, provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;
  - 3) di uno o più membri del collegio dei revisori contabili in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione senza giustificato motivo a più di tre sedute consecutive di tale organo.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



3. La Giunta regionale esercita altresì, anche mediante delega all'Assessore competente in materia di lavoro e con le modalità stabilite con apposita direttiva, il controllo di legittimità sui seguenti atti adottati dal consiglio di amministrazione:

- a) regolamenti;
- b) dotazione organica del personale."



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

for

**Art. 12**

*(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 38/1998)*

1. L'articolo 15 della l.r. 38/1998 è sostituito dal seguente:

**“Art. 15**

**(Statuto e regolamenti)**

1. Il consiglio di amministrazione, entro novanta giorni dall'insediamento, adotta lo statuto dell'Agenzia, il quale disciplina, in particolare, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali, nonché definisce il sistema organizzativo prevedendo l'articolazione in aree a responsabilità dirigenziale avente ciascuna a riferimento il territorio di una singola provincia.

2. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

3. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto, il consiglio di amministrazione, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della dotazione organica del personale, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti, per il controllo interno, il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia nonché il regolamento relativo alla carta dei servizi.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.”

Il Presidente della Regione Lazio  
**Francesco Storace**



POW

### Art. 13

*(Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 38/1998)*

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 38/1998, è inserito il seguente:

"Art.15 bis

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è designato, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, dal Presidente della Giunta regionale, tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private ed è nominato dal presidente dell'Agenzia.

2. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, ed ha termine, comunque, con la nomina del nuovo presidente dell'Agenzia. Il rapporto di lavoro del direttore generale, di natura privatistica ed esclusiva, è disciplinato con contratto individuale della stessa durata dell'incarico, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti della Regione ovvero di altri enti dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui all'articolo 316 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

3. Il direttore generale è responsabile dell'attività amministrativo-gestionale dell'Agenzia e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) formula proposte al consiglio di amministrazione in relazione agli atti di competenza del consiglio stesso;
- b) provvede all'organizzazione delle strutture nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 15;
- c) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal presidente;
- d) è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal presidente;

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace



- e) assicura l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- f) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere in qualità di rappresentante legale;
- g) conferisce gli incarichi ai dirigenti dell'Agenzia ed assegna a ciascuno di essi gli obiettivi programmatici da perseguire e le risorse umane strumentali e finanziarie necessarie;
- h) adotta ogni altro atto di carattere amministrativo-gestionale che non ritenga di delegare agli altri dirigenti.

4. Il direttore generale esercita, altresì, le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.”.



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*Flu*

**Art. 14**

*(Inserimento dell'articolo 15 ter nella l.r. 38/1998)*

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 38/1998, è inserito il seguente:

**"Art.15 ter**

**(Programmazione delle attività)**

1. L'attività dell'Agenzia è definita mediante un programma annuale di attività relativo ai compiti di cui all'articolo 10.

2. Il programma di cui al comma 1 è adottato dal consiglio di amministrazione, previo parere della commissione di cui all'articolo 7, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi di gestione stabiliti dalla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, e trasmesso alla Giunta stessa che lo approva.

3. Il programma annuale individua gli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell'Agenzia."



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*18*

**Art. 15**

*(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 38/1998)*

1. L'articolo 16 della l.r. 38/1998, è sostituito dal seguente:

**“Art.16**

**(Bilancio di previsione e rendiconto generale)**

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati dal parere del collegio dei revisori contabili, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità previste dalla legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).

2. Al bilancio di previsione è allegato il programma annuale di cui all'articolo 15 ter.

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, adottata dal presidente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera f).”.



**Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace**

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 38/1998)

1. L'articolo 18 della l. r. 38/1998, è sostituito dal seguente:

“Art.18

(Risorse economico- finanziarie e patrimoniali)

1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

- a) finanziamento annuo regionale per le spese di funzionamento e del personale nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- b) finanziamento annuo regionale per lo svolgimento della attività prevista nel programma annuale di cui all'articolo 15 ter, nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
- c) finanziamenti e contributi, concessi a qualsiasi titolo, dall'Unione europea, dallo Stato e da soggetti pubblici e privati;
- d) finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine;
- e) proventi derivanti dai servizi forniti;
- f) rendite, proventi e utili derivanti da operazioni su beni patrimoniali o dall'affidamento a terzi dei servizi.

2. L'Agenzia dispone, altresì, di un proprio patrimonio, immobiliare e mobiliare, costituito dai beni di proprietà nonché da altri beni a qualsiasi titolo acquisiti.”



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*Flu*

Art. 17

*(Sostituzione parziale del comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 38/1998)*

1. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 38/1998 le parole: "dall'autorità informatica per la pubblica amministrazione (AIPA)" sono sostituite dalle seguenti: "centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196."



Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

**Art. 18**

*(Norma transitoria)*

1. In fase di prima applicazione della presente legge e fino alla data di insediamento degli organi istituzionali di amministrazione di cui all'articolo 3, il direttore generale dell'Agenzia continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 12 della l.r. 38/1998.



**Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace**

*fler*

**Art. 19**  
*(Abrogazioni)*

1. Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata. Sono abrogate, in particolare:

- a) il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 38/1998;
- b) il comma 3 quater dell'articolo 28 della l.r. 38/1998.



**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Francesco Storace**

*Her*

Art. 20

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante lo stanziamento di cui al capitolo F31509 definito annualmente con la legge regionale di bilancio.



*[Handwritten signature]*  
Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

*Flu-*

## RELAZIONE

A seguito della riforma introdotta dalla sopravvenuta normativa statale ed in conseguenza delle maggiori competenze attribuite alle Regioni, per effetto della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di lavoro, in attesa dell'emanazione di una normativa organica di disciplina del settore delle politiche del lavoro, con la presente proposta di legge si provvede ad ampliare le competenze dell'Agenzia Lazio Lavoro in coerenza con le nuove disposizioni statali in materia di occupazione e mercato del lavoro. Per il fine di cui sopra, l'ente strumentale, Agenzia Lazio Lavoro, viene dotato di un nuovo assetto istituzionale, organigrammatico, di nuovi compiti che siano in linea con le esigenze riferibili al mutato quadro normativo nazionale.

In particolare si prevede che l'Agenzia Lazio Lavoro (art.3) provveda a svolgere:

- 1) l'assistenza tecnica in ordine alla programmazione, in modo coordinato, di interventi in materia di formazione e riqualificazione professionale, di inserimento e di reinserimento lavorativo, di incontro tra la domanda e offerta di lavoro con specifico riguardo alle categorie svantaggiate di lavoratori;
- 2) l'assistenza tecnica, tutoraggio, monitoraggio, valutazione tecnica, studio e ricerca in ordine alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto a);
- 3) la gestione di progetti finalizzati, cofinanziati con risorse statali e comunitarie, diretti, a prevenire fenomeni di disoccupazione ed a migliorare l'occupabilità;
- 4) la gestione degli elenchi, istituiti e disciplinati dalla Regione con apposito provvedimento, per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel territorio regionale di cui al d.lgs.276/2003;
- 4) i compiti dell'osservatorio regionale, quale servizio di supporto alla Regione e agli enti locali nell'esercizio delle funzioni di programmazione in materia di lavoro, formazione ed istruzione;
- 5) la gestione del sistema informativo regionale e locale per il lavoro (SIREIL) al fine di sviluppare, nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs. 276/2003, i servizi multimediali, rivolti a cittadini ed imprese, di informazione, orientamento, incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in stretto raccordo con i servizi per l'impiego provinciali.

La proposta di legge, inoltre, al fine di dotare l'ente di un adeguato assetto istituzionale prevede che l'Agenzia Lazio Lavoro sia dotata dei seguenti organi: il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori contabili.

La responsabilità dell'attività amministrativo-gestionale dell'Agenzia è affidata al direttore generale (art. 15bis) che coordina l'attività dei dirigenti, responsabili di strutture organizzative (aree) aventi ciascuna a riferimento il territorio di una singola provincia (art.15, comma 1).

L'attività dell'Agenzia è definita mediante un programma pluriennale articolato in programmi operativi annuali (art. 15ter) adottati, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e degli obiettivi di gestione definiti dalla Giunta regionale (art. 10) dal consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno e trasmessi alla Giunta regionale che li approva.

Il Presidente della Regione Lazio  
Francesco Storace

IL DIRETTORE  
Francesco Schina



ALLEGATO N. 135  
DEL 27 FEB 2006

PARERE DI FATTIBILITA'

Esaminato lo schema di deliberazione "Nuova disciplina dell'Agenzia Lazio Lavoro. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro)" se ne sostiene la indispensabilità per le seguenti motivazioni:

- si disciplinano, a seguito della riforma legislativa intervenuta a livello statale, ed in seguito delle maggiori competenze attribuite alle Regioni per effetto della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, le nuove competenze in materia di lavoro;
- si provvede a dettare una specifica normativa che consenta di programmare ed attuare in modo coordinato un sistema organico di interventi nel mercato del lavoro;
- si dota l'ente strumentale Agenzia Lazio Lavoro di un nuovo assetto istituzionale, organigrammatico e di nuovi compiti e funzioni che siano in linea con le esigenze riferibili al mutato quadro normativo.

Tenuto conto, inoltre, del parere di consulenza della Direzione regionale affari giuridici e legislativi del Dipartimento istituzionale, con la presente esprimo una valutazione positiva sulla fattibilità della citata proposta di legge.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SOCIALE  
(Dr. Salvatore Cirignotta)

